

Delibera n. 18/2021

**Avvio del procedimento sanzionatorio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. b), del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per l'inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019 del 21 novembre 2019, nonché al punto 6.2.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 febbraio 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità "*provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)*";

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" (di seguito: d.lgs. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 21, commi 1 e 2, ai sensi del quale "*1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura adotta, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di prevedere clausole penali nei confronti degli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all'infrastruttura;*  
*2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni indicati allegato VI, punto 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura*";

- l'articolo 37, comma 14, lett. b), ai sensi del quale: "*L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,*

*della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede: (...) b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000”;*

**VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021”, il relativo Allegato A, che ne forma a parte integrante e sostanziale, e in particolare:*

*- la prescrizione 6.2.3.3, ai sensi della quale “Si prescrive al GI di avviare entro il mese di gennaio 2019 il processo di revisione della COP 269 e di conseguente definitiva finalizzazione del nuovo sistema di performance regime. Tale processo, che comprende una adeguata procedura di consultazione dei soggetti interessati – relativamente alla quale RFI deve tempestivamente inviare all’Autorità i resoconti di tutti gli incontri tenuti con gli stakeholders, nonché le osservazioni da questi pervenute – si conclude con la trasmissione all’Autorità, entro e non oltre il 30 aprile 2019, di una relazione illustrativa sui contenuti della versione rivista della suddetta circolare operativa (COP 269) e del nuovo sistema di performance regime conseguentemente proposto”;*

*- la prescrizione 6.2.3.4, ai sensi della quale “Si prescrive al GI di adottare il nuovo sistema di performance regime entro e non oltre il 30 giugno 2019, a seguito di specifica approvazione da parte dell’Autorità, per consentire l’avvio della fase di pre-esercizio all’inizio dell’orario 2019/2020 e l’entrata in vigore con l’orario 2020/2021”;*

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 93/2019 del 18 luglio 2019, recante “*Prescrizione 6.2.3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COP 269/2010 “Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” e del performance regime”;*

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 150/2019 del 21 novembre 2019, recante “*Delibera n. 93/2019 “Prescrizione 6.2.3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COP 269/2010 “Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” e del performance regime”. Valutazioni sulle proposte trasmesse ai sensi del punto 5 del dispositivo” e, in particolare:*

*- il punto 4, ai sensi del quale: “con l’inizio dell’orario di servizio 2019/2020, il GI provvede ad avviare, adeguando preventivamente i sistemi informativi, il periodo di pre-esercizio del performance regime sulla base delle modalità di rilevazione e di attribuzione delle cause di ritardo previste dalla COP 269/2010 di cui al punto 1, in vista dell’entrata in esercizio definitivo con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021”;*

- il punto 5, ai sensi del quale: *“il GI trasmette all’Autorità, al termine dell’orario di esercizio 2019-2020, i prospetti analitici dettagliati dei dati connessi all’applicazione del performance regime nella versione attualmente in vigore e nella versione di cui al punto 4, per l’indicato orario di servizio”*;

**VISTA**

la nota (prot. ART 20303/2020 del 24 dicembre 2020) con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., comunicando lo stato di avanzamento dell’attività di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 150/20019, ha evidenziato come *“in considerazione (...) dei tempi di sviluppo necessari alla piattaforma PIC Web, è ragionevole attendersi come l’avvio della fase di esercizio non potrà avvenire prima di ottobre-novembre 2021, prefigurando pertanto (...) la conseguenza di prevedere l’applicazione del nuovo meccanismo di attribuzione dei ritardi a partire dall’orario 2021/2022”*;

**CONSIDERATO**

che, dalla documentazione agli atti, sembra emergere la violazione, da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del d.lgs. 112/2015, per non aver provveduto ad ottemperare alla prescrizione di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019 del 21 novembre 2019, nonché del punto 6.2.3.4 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018, nella misura in cui non ha provveduto ad avviare, previo adeguamento dei sistemi informativi, il periodo di pre-esercizio per l’anno 2019/2020 e, contestualmente, non ha provveduto ad adottare il nuovo sistema di *performance regime* con l’entrata in vigore dell’orario 2020/2021;

**CONSIDERATO**

in particolare, che il mancato avvio del periodo di pre-esercizio del *performance regime* per l’anno 2019/2020, ha comportato l’impossibilità dell’entrata in esercizio del nuovo *performance regime* con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021, così come prescritto dal punto 4 della delibera n. 150/2019 del 21 novembre 2019, nonché dal punto 6.2.3.4 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018;

**RITENUTO**

necessario che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. recepisca le prescrizioni regolatorie adottate dall’Autorità al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di gestione delle cause di ritardo, della puntualità e del *performance regime* idoneo a garantire significativi miglioramenti in termini di efficienza e concorrenzialità della rete;

**RITENUTO**

pertanto, che sussistano i presupposti per l’avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lett. b), del d. lgs. 112/2015, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019 del 21 novembre 2019, nonché del punto 6.2.3.4 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l’eventuale adozione, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di un provvedimento sanzionatorio, nell’ammontare compreso tra euro 100.000,00 ed euro 500.000,00, per la violazione della

prescrizione di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019 del 21 novembre 2019, nonché del punto 6.2.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018;

2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 febbraio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)